



su due c/c [dell'odierno resistente,] *il mancato pagamento non sia ascrivibile ad anomalie del sistema dell'istituto ["B"]*».

A fronte del riscontro insoddisfacente ottenuto, il 18 maggio u.s. il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di consumatore, col quale ha richiesto che gli venga concessa la *«possibilità di rientro per il valore di € 13,124,00 (rate non saldate) di mutuo [con l'odierno resistente] poi cartolarizzato con banca ["B"] nei tempi previsti dalla chiusura del mutuo»*.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente sottolinea, in primo luogo, di non essere stato contattato dal resistente *«riguardo il mancato pagamento»*. Inoltre, lo stesso evidenzia che secondo la *«legge 130 del 30/04/1999 "la banca cessionaria rimane il tramite per il pagamento del mutuo da parte del debitore"»*.

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 25 giugno 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto osserva preliminarmente come *«il reclamo ed il ricorso [vertano] su due argomenti diversi»*.

Ciò premesso, nel merito l'intermediario sottolinea che, presso il medesimo, *«non esiste e non è mai esistito [...] alcun mutuo ipotecario [...] intestato al ricorrente. [Infatti,] lo stesso è sempre stato presso l'istituto erogante, ora [banca "B"], così come dimostrato dalle stesse interrogazioni allegate dal ricorrente, di provenienza [banca "B"]. Pertanto,] eventuali rateizzazioni e/o piani di rientro debbono essere richiesti a ["B"], istituto creditore del residuo debito moroso dell'operazione, così come deve essere chiesto conto alla stessa del mancato invio dei solleciti di pagamento, che risultano a carico della banca creditrice [...]»*.

Inoltre, viene precisato che *«i pagamenti precedenti [delle rate del mutuo] erano stati regolati tramite RID mediante addebito in conto corrente»* e che, quindi, non risulta condivisibile *«quanto risposto da ["B"] il 24/02/2010 [...] infatti non si tratta di "ordine permanente di bonifico" appoggiato al [...] conto corrente, ma di una "delega RID" di origine [banca "B"]»*.

Sulla scorta di tali osservazioni, la banca, in via principale, chiede *«a codesto Spettabile Arbitro di voler dichiarare l'irricevibilità del ricorso stesso»* e, in via subordinata, *«di voler respingere il ricorso in quanto il [resistente] risulta estraneo alle problematiche segnalate dai clienti»*.

Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al ricorrente con e-mail del 29 giugno 2010.

DIRITTO

Come emerge dalla sopraesposta narrativa il reclamo ed ricorso hanno in effetti oggetti diversi. Con il reclamo, infatti, il cliente chiedeva conto della mancata esecuzione di ordini di pagamento, mentre nel ricorso ha chiesto la *«possibilità di rientro per il valore di € 13,124,00 (rate non saldate) di mutuo poi cartolarizzato nei tempi previsti dalla chiusura del mutuo»*.

Senonché l'intermediario contro cui il ricorso è stato presentato ha dichiarato che *«non esiste e non è mai esistito [...] alcun mutuo ipotecario [...] intestato al ricorrente»*.

Pertanto l'intermediario convenuto non ha alcuna possibilità, nemmeno volendo, di accogliere la domanda del ricorrente.

In queste circostanze il rilievo per cui il soggetto convenuto difetta di legittimazione passiva precede anche quello per cui il ricorso sarebbe improcedibile per incongruenza tra la fase di reclamo e quella del ricorso.



P.Q.M.

Il Collegio dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO